

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, accoglimento parziale: quali conseguenze per le spese di lite?

In punto di regolamentazione delle spese di lite va confermato il principio per cui, in caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite.

NDR: in senso conforme Cass. n. 2653/1994, [n. 20894/2014](#) e n. 19122/2015.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.5.2018, n. 13518

...omissis...

Ritenuto in fatto

dddd ricorso affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Nola, in data 18 febbraio 2016, che, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace della medesima Città, aveva condannato, in solido tra loro, dddd.p.Addd quali eredi di dddd al pagamento in favore dello stesso dddd della somma di Euro 4.179,95, oltre accessori (in luogo di quella di Euro 4.165,10, oltre accessori, riconosciutagli in primo

grado a titolo di danno biologico - per invalidità permanente del 5%, erroneamente parametrata all'età del danneggiato di 27 anni e non già a quella corretta di 26 anni - patito per le lesioni riportate in sinistro stradale, di cui era stato ritenuto responsabile al 50% in applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2) e condannato l'appellante medesimo al pagamento delle spese del grado di appello, in considerazione del "sostanziale rigetto dell'impugnazione proposta";
che *ddd* con controricorso, depositato a seguito di integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza interlocutoria n. 22447/2017;
che gli intimati *dddd*s non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Considerato in *ddd* quanto soggetto che non risulta essere stato parte del giudizio di appello;
che, sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte controricorrente, di giudicato interno, là dove intesa non solo a rendere intangibile la statuizione di rigetto del risarcimento del danno morale (non impugnata in questa sede e costituente, effettivamente, cosa giudicata), ma anche le ulteriori statuizioni sulla misura della liquidazione del danno e sulle spese di lite, posto che l'impugnazione sull'an *debeat*ur (al fine di rendere esclusiva la responsabilità civile dei convenuti per il sinistro) travolgerebbe anche le predette statuizioni;
che, con il primo mezzo, è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente condannato alle spese del grado di appello esso *ddd*, nonostante il parziale accoglimento del gravame;
che, con il secondo mezzo, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, e la "errata valutazione dell'intero quadro probatorio ex art. 115 c.p.c.", dolendosi il ricorrente che il Tribunale abbia confermato la statuizione sul concorso di pari responsabilità per il sinistro nonostante alcun addebito si potesse muovere ad esso danneggiato;
che il secondo motivo, il cui scrutinio è logicamente prioritario, è inammissibile, giacchè - lungi dal denunciare effettivamente un *error in* indicando (che non è dato ravvisare nell'applicazione del giudice di merito della norma indicata in rubrica) - si rivolgono critiche al giudizio di fatto, di pertinenza esclusiva del giudice di merito, concernente l'accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti e, quindi, il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, (tra le altre, Cass. n. 15434/2004), senza, peraltro, veicolare idonea e congruente denuncia ai sensi del vigente dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ma prospettando una lettura delle risultanze probatorie diversa e più favorevole di quella operata dal Tribunale, ossia una critica inammissibile anche nel regime dell'abrogato il citato art. 360 c.p.c., n. 5.
che il primo motivo è ammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e anche manifestamente fondato;
che il Tribunale ha rigettato l'appello del *omissis* in punto di accertamento della responsabilità esclusiva dei convenuti per la causazione del sinistro e in punto di riconoscimento del danno morale (primi due motivi), accogliendolo in punto di riliquidazione del danno biologico (per l'erroneo riferimento operato dal primo giudice alla effettiva età del danneggiato). Sicchè, in punto di regolamentazione delle spese del grado (poste a carico dell'appellante) avrebbe dovuto trovare applicazione il principio (Cass. n. 2653/1994, n. 20894/2014, n. 19122/2015) per cui, in caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite;

che va, dunque, dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso e accolto il primo;

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.), con compensazione integrale delle spese di appello tra tutte le parti, stante la reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione del solo parziale (e in misura minima) accoglimento del gravame;

che le spese di legittimità, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno interamente compensate tra *omissis*, *omissis* S.p.A.; mentre, non si deve provvedere alla loro regolamentazione nei confronti di *omissis*, *omissis* e *omissis* che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

pqm

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, compensa integralmente le spese del grado di appello tra tutte le parti; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e *omissis*.